

# WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

**Wirtschaftsprüfer und Steuerberater**

**Dottori Commercialisti e Revisori Contabili**

Peter Winkler Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Stefano Seppi

Andrea Tinti

Stephanie Vigl

**Rechtsanwalt - avvocato**

Chiara Pezzi

**Mitarbeiter – Collaboratori**

Karoline de Monte

Thomas Sandrini

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Iwan Gasser

## *Circolare*

**numero:**

57i

**del:**

2020-04-21

**autore:**

Stefan Sandrini

A tutti clienti interessati

## **Rivalutazione volontaria di partecipazioni - Scadenza 30.06.2020**

Con la Finanziaria 2020<sup>1</sup> è stata di nuovo prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione volontaria di terreni e di partecipazioni, dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva<sup>2</sup>. Avvalendosi di tale opportunità, nel caso di una futura vendita con realizzo di una plusvalenza, verrebbe assoggettata a tassazione ai fini delle imposte sul reddito soltanto la differenza fra il prezzo di vendita e il valore di rivalutazione.

Questa agevolazione potrebbe quindi essere interessante per tutti i detentori di partecipazioni che vogliano nel prossimo futuro venderle.

Con questa circolare riassumiamo le disposizioni riguardanti le partecipazioni.

### **1 Requisiti**

#### **1.1 Requisiti soggettivi - beneficiari**

Tale agevolazione può essere richiesta solo dai soggetti passivi che devono tassare eventuali plusvalenze fra i cosiddetti "redditi diversi"<sup>3</sup>.

Essi sono<sup>4</sup>:

- persone fisiche che detengono le partecipazioni **non** nell'ambito della sfera imprenditoriale;
- società semplici;
- associazioni professionali;
- enti non commerciali;
- soggetti non residenti, per le partecipazioni che non siano riferibili alle loro stabili organizzazioni in Italia e qualora la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione sia da tassare in Italia in base alla vigente convenzione contro le doppie imposizioni<sup>5</sup>.

Costoro all'01.01.2020 devono essere proprietari, nudi proprietari oppure usufruttuari della partecipazione<sup>6</sup>.

1 Legge n. 160 del 27.12.2019, pubblicata sul SO della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2019

2 Art. 1, comma 693, Legge 160/2019, a modifica degli art. 5 e 7 della Legge 448 del 28.12.2001

3 Art. 67, comma 1, lett. c), DPR 917/1986

4 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002

5 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

6 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

La possibilità di rivalutare prescinde dal regime prescelto dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria<sup>7</sup>.

Non possono godere della rivalutazione gli enti che non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società, come ad esempio i Comuni o le Comunità comprensoriali<sup>8</sup>.

## 1.2 Requisiti oggettivi - partecipazioni rivalutabili

L'agevolazione può essere richiesta solo per rivalutare titoli, quote o diritti rappresentativi di partecipazioni non negoziati in mercati regolamentati.<sup>9</sup>

Indipendentemente dal loro ammontare possono essere rivalutati:

- partecipazioni in:
  - società di persone (Snc, Sas)
  - società di capitali (Srl, Spa) non quotate
- diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le perdette partecipazioni (es. obbligazioni convertibili non quotate<sup>10</sup>, diritti di opzione, *warrant*).

La rivalutazione della partecipazione ha sempre senso quando:

- essa viene venduta;
- il valore di carico della partecipazione acquisita tramite acquisto, successione o donazione è sensibilmente inferiore al valore attuale di mercato.

E' possibile rivalutare anche solo una parte della partecipazione posseduta<sup>11</sup>. La partecipazione rivalutata vale come acquisita a far data 01.01.2020 indipendentemente da quando viene pagata la relativa imposta sostitutiva. Pertanto, nell'ipotesi in cui in data successiva non siano state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato<sup>12</sup>.

La rivalutazione della partecipazione non consente, in caso di successiva cessione, il realizzo di minusvalenze.<sup>13</sup>

La rivalutazione non può neanche essere utilizzata per la determinazione dei redditi di capitale (è il caso, ad esempio, dei proventi percepiti per effetto del rimborso di partecipazioni o di altri investimenti aventi natura partecipativa, a seguito di recesso o esclusione del socio o della liquidazione della società<sup>14</sup>) nonché per l'utilizzo delle disposizioni speciali per le fusioni e le scissioni<sup>15</sup>.

Non possono essere rivalutate partecipazioni se il detentore ha dichiarato formalmente il proprio recesso dalla società prima del 01.01.2020 in quanto la dottrina ritiene che l'effetto del recesso sia immediato.<sup>16</sup>

## 1.3 Requisiti temporali

Requisito per fruire di detta agevolazione è di avere il possesso della partecipazione all'01.01.2020. In caso di acquisto di partecipazioni per effetto di donazioni o successioni intervenute dopo il 1° gennaio 2020, gli eredi e i donatari non possono essere considerati "possessori" delle partecipazioni a tale data e pertanto **non** possono rivalutarle<sup>17</sup>.

7 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

8 Art. 74 DPR 917/1986, onde per cui per essi non risulta applicabile l'art. 67 DPR 917/1986

9 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 2

10 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 2

11 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.1, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 2

12 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.1, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punti 2 e 5

13 Art. 5, comma 6, Legge 448/2001, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.5

14 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 5

15 Art. 6, comma 2, D.Lgs. 358/1997

16 Tribunale di Napoli 11.01.2011, Tribunale di Roma 11.05.2005, Tribunale di Trapani 21.03.2007, Tribunale di Milano 05.03.2007, Tribunale di Arezzo 16.11.2004, Tribunale di Pavia 25.08.2008, Tribunale di Catanzaro 26.02.2017, Tribunale di Roma 03.08.2016, Corte di cassazione n. 5548 del 19.03.2004, n.5836 del 8.3.2013 e n. 20544 del 24.9.2009

17 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.3, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

Tuttavia in caso di successione della partecipazione dopo il 01.01.2020, la stessa può essere rivalutata all'01.01.2020, a condizione che prima del decesso il *de cuius* abbia conferito un mandato con rappresentanza per la rivalutazione<sup>18</sup>.

La perizia giurata deve essere eseguita entro il 30.06.2020.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata entro il 30.06.2020. Nel caso di rateazione, la prima rata deve essere pagata entro il 30.06.2020.

#### 1.4 Perizia giurata

Per poter richiedere la rivalutazione è necessario che venga eseguita una perizia giurata dalla quale risulti il valore di mercato della partecipazione all'01.01.2020.

Tale perizia deve essere eseguita ed asseverata da un professionista abilitato. Essa deve essere conservata dal contribuente e deve essere presentata su richiesta all'Amministrazione finanziaria.

La perizia per essere asseverata può essere presentata alle seguenti istituzioni<sup>19</sup>:

- tribunale
- giudice di Pace
- notaio.

Per le rivalutazioni basate su perizia giurata valgono in ogni caso le disposizioni antielusione<sup>20</sup>.

La perizia può essere eseguita soltanto da uno dei seguenti professionisti<sup>21</sup>:

- iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- iscritti nel Registro dei revisori legali
- i periti iscritti alle Camere di Commercio<sup>22</sup>.

La perizia giurata deve sempre far riferimento al valore di mercato complessivo della società e deve contenere:<sup>23</sup>

- i dati dell'estensore della stessa
- e il codice fiscale della società periziata.

Se le eventuali plusvalenze, conseguite per effetto dell'alienazione della partecipazione vengono dichiarate in dichiarazione dei redditi, la perizia non deve necessariamente essere asseverata prima dell'alienazione della partecipazione<sup>24</sup>. Nel caso in cui le eventuali plusvalenze vengono invece tassate attraverso un intermediario, l'asseverazione della perizia deve risultare prima dell'alienazione della partecipazione e la perizia giurata così come il relativo pagamento devono essere a questi esibiti<sup>25</sup>.

Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi<sup>26</sup>.

Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti sulla partecipazione, la relativa spesa è portata in aumento del valore di

18 Circolare 9.5.2003, n. 27/E, punto 2.1

19 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2

20 Ex art. 10-bis, Legge 212/2000, visto il richiamo di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 128/2015, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011

21 Art. 5, comma 1, Legge 448/2001

22 Ex art. 32 del RD 20.09.34 n. 2011, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 1.3, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6/E del 13.02.2006, punto 8.2

23 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 3

24 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 05.06.2002

25 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 3, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 05.06.2002 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002 punto 3.4

26 Art. 5, comma 5, Legge 448/2001

acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

## 2 Ammontare dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva viene calcolata sul valore di mercato della partecipazione così come determinato nella relazione giurata di stima.

Essa ammonta a **11%**. Se di una partecipazione viene rivalutata solo una parte, in ogni caso bisogna pagare un'imposta sostitutiva<sup>27</sup>.

## 3 Pagamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva può essere pagata o in un'unica rata entro il 30.06.2020, oppure in tre rate uguali rispettivamente il:

- 30.06.2020;
- 30.06.2021 (più il 3% di interessi annui calcolato a partire dal 30.06.2020)<sup>28</sup>;
- 30.06.2022 (più il 3% di interessi annui calcolato a partire dal 30.06.2020)<sup>29</sup>.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata con modello F24, sul quale possono anche essere compensati eventuali crediti di imposta. Deve essere utilizzato il codice tributo<sup>30</sup> **8055** ed indicato come anno di riferimento il **2020**.

Il pagamento deve essere conservato dal contribuente e deve essere presentato, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Se la rivalutazione è condotta da più comproprietari, il pagamento deve essere effettuato da ognuno per la sua parte<sup>31</sup>.

Se vengono effettuate varie stime giurate per diverse partecipazioni possedute, il versamento può essere unico e cumulativo. Ma nella dichiarazione dei redditi i valori delle varie stime devono essere indicati separatamente<sup>32</sup>.

Il pagamento in ritardo della rata unica o della prima rata pregiudica la possibilità di rivalutare. In tal caso l'importo versato in ritardo può essere recuperato<sup>33</sup>.

Invece per sanare i ritardi nel pagamento della seconda e terza rata può essere utilizzato l'istituto del ravvedimento operoso<sup>34</sup>. In caso di omesso versamento della seconda e/o terza rata, la rivalutazione l'Agenzia delle Entrate richiederà il pagamento di quelle successive<sup>35</sup>, oltre a sanzioni e interessi.

## 4 Rinuncia successiva

La rinuncia alla rivalutazione dopo il pagamento regolare dell'unica o della prima rata non permette di recuperare quanto già pagato. Le rate residue devono essere pagate nonostante la rinuncia. Ciò deriva dal fatto che si ha a che fare con un'agevolazione che il contribuente ha deciso di sfruttare su base volontaria. Una volta decisa, non si può rinunciarvi<sup>36</sup>.

In origine la giurisdizione aveva una visione opposta,<sup>37</sup> nel frattempo, anche la giurisdizione ha assunto la stessa visione.<sup>38</sup>

27 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.1 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 2

28 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 69/E del 21.06.2012, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 20/E del 18.05.2016, punto 11

29 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 69/E del 21.06.2012, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 20/E del 18.05.2016, punto 11

30 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 75/E del 25.05.2006 e 144/E del 10.04.2008 (fino al 27.02.2003 erano previsti altri codici tributo: vedasi Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31/E del 31.01.2002 e 48/E del 27.02.2003)

31 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.5

32 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.5

33 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 1.3

34 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 2

35 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 2

36 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, 47/E del 24.10.2011, punto 1.3, e 20/E del 18.05.2016, punto 11

37 Sentenza della CTR Lombardia, Sez. 66, n. 141 del 16.09.2013, Sentenza della CTR Veneto, Sez. 30, n. 846 del 19.05.2015

38 Sentenza della Cassazione n. 31099/2019

## 5 Indicazione in dichiarazione

La rivalutazione deve essere indicata nel quadro RT della dichiarazione modello Unico riferita all'anno nel quale è stata effettuata<sup>39</sup>.

Per la rivalutazione che sarà effettuata nell'anno corrente, le informazioni devono essere fornite nella dichiarazione dei redditi RedditiPF/2021 per l'anno 2020. Per ogni rivalutazione deve essere compilata una riga a parte.

I contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il modello Unico con allegato il solo quadro RT<sup>40</sup>.

La mancata comunicazione di tali informazioni in dichiarazione dei redditi non influisce sulla rivalutazione.<sup>41</sup> Tuttavia, è dovuta una penale da 250,00 a 2.000,00 euro.<sup>42</sup>

## 6 Rivalutazioni precedenti

Qualora si intenda procedere a una nuova rivalutazione di partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione, occorre disporre di una nuova perizia di stima asseverata entro il 30.06.2020 e calcolare l'imposta sostitutiva dovuta sul nuovo valore delle partecipazioni all'01.01.2020. In tal caso, quanto già corrisposto a titolo di imposta sostitutiva nelle precedenti rivalutazioni può essere detratto dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione o può essere chiesto a rimborso<sup>43</sup>. L'importo richiesto a rimborso non può tuttavia eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.

Il tempo pari a 48 mesi, per poter effettuare il rimborso, decorre, inoltre, dalla data di versamento dell'imposta riferita all'ultima rivalutazione effettuata (ovvero dalla data di pagamento entro i termini della prima o unica rata relativa all'ultima rivalutazione)<sup>44</sup>.

In caso di rivalutazione di partecipazioni acquistate per donazione, rivalutate da parte del donante, il donatario non può scomputare l'imposta sostitutiva corrisposta dal donante, in quanto lo scomputo, in caso di successiva rideterminazione, può essere effettuato solo dallo stesso soggetto che ha versato l'imposta<sup>45</sup>. Lo stesso dicasi nel caso di eredità<sup>46</sup>.

## 7 Restrizioni

La rivalutazione della partecipazione di una società e la sua successiva cessione ad una seconda società di cui lo stesso socio detiene anche una quota, nonché la successiva fusione delle due società,<sup>47</sup> sono considerate dall'amministrazione finanziaria come elusione fiscale. La precedente rivalutazione non viene riconosciuta.<sup>48</sup>

## 8 Rivalutazioni in anni passati

Rivalutazioni simili erano possibili anche negli anni passati:

| Rivalutazioni di        | Posseduti il | Scadenza   | Imposta sostitutiva | Riferimento normativo          |
|-------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------------------------|
| Partecipazioni          | 01.07.1998   |            | 25% sul plusvalore  | Art. 14 D.Lgs. 461/1997        |
| Partecipazioni, terreni | 01.01.2002   | 30.11.2002 | 2%, 4%              | Art. 5 Legge 448/2001          |
| Partecipazioni, terreni | 01.01.2003   | 16.03.2004 | 2%, 4%              | Art. 2, comma 2, D.L. 282/2002 |
| Partecipazioni, terreni | 01.07.2003   | 30.06.2005 | 2%, 4%              | Art. 6-bis D.L. 355/2003       |

39 Vedasi Istruzioni al modello UnicoPF, fascicolo 2, quadro RT

40 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 27/E del 09.05.2003, in premessa

41 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1/E/2013

42 art. 8 D.Lgs. 471/1997

43 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 3

44 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 4

45 Art. 7, comma 2, lettera ee) DL n.7072011 e Risoluzione Ministeriale 17.10.2014 91/E

46 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6/E del 13.02.2006, punto 8.1

47 Operazione leveraged Cash-Out

48 Principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 23.07.2019

|                         |            |            |               |                                              |
|-------------------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------|
| Partecipazioni, terreni | 01.01.2005 | 30.06.2006 | 2%, 4%        | Art. 11-quaterdecies, comma 4, D.L. 203/2005 |
| Partecipazioni, terreni | 01.01.2008 | 31.10.2008 | 2%, 4%        | Art. 1, comma 91, Legge 244/2007             |
| Partecipazioni, terreni | 01.01.2010 | 31.10.2010 | 2%, 4%        | Art. 2, comma 229, Legge 191/2009            |
| Partecipazioni, terreni | 01.01.2011 | 30.06.2012 | 2%, 4%        | Art. 7, comma 2, D.L. 70/2011                |
| Partecipazioni, terreni | 01.01.2013 | 01.07.2013 | 2%, 4%        | Art. 1, comma 473 Legge 228/2012             |
| Partecipazioni, terreni | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 2%, 4%        | Art. 1, c. 156, Legge n. 147/2013            |
| Partecipazioni, terreni | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 4%, 8%        | Art. 1, c. 626, Legge n. 190/2014            |
| Partecipazioni, terreni | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 8%            | Art. 1, c. 887, Legge n. 208/2015            |
| Partecipazioni, terreni | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 8%            | Art. 1, c. 554, Legge n. 232/2016            |
| Partecipazioni, terreni | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 8%            | Art. 1, c. 997, Legge n. 205/2017            |
| Partecipazioni, terreni | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 10%, 11%, 10% | Art. 1, c. 1053, Legge n. 145/2018           |
| Partecipazioni, terreni | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 11%           | Art. 1, c. 693, Legge 160/2019               |

Qualora foste interessati in una rivalutazione volontaria delle partecipazioni, vi preghiamo di mettervi in contatto col nostro Studio.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

